

Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

**Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.**

#### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/1996)*

**1.** Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.>>.

**2.** Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole <<articoli 5 e 7 della legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 5, 6 e 7 della legge>>.

**3.** Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole <<trova applicazione l'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52>> sono sostituite dalle seguenti: <<<trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione>>.

**4.** Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:

<<5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.>>.